

**AGENZIA DELLE ENTRATE - PROVVEDIMENTO 20 novembre 2014: Estensione delle modalita' di versamento, mediante modello «F24» ed «F24 Enti pubblici» dei diritti relativi ai titoli di proprieta' industriale e delle tasse sulle concessioni governative sui marchi. (14A09290)**

(Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2014)

**IL DIRETTORE DELL'AGENZIA**

**delle Entrate**

**di concerto con**

**IL DIRETTORE GENERALE**

**per la lotta alla contraffazione**

**Ufficio italiano brevetti e marchi**

**del Ministero dello sviluppo economico**

*In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento e a quanto previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 22 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2013, e dal decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 ottobre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2014;*

**Dispone:**

**1. Estensione dell'utilizzo del modello di versamento "F24".**

1.1 I diritti relativi ai titoli di proprieta' industriale, di cui all'art. 5, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 2 aprile 2007, e le tasse sulle concessioni governative sui marchi, di cui alla Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, sono versati mediante il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi", approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 7 agosto 2009, come modificato dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 29 marzo 2010.

1.2 Il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" e' reperibile in formato elettronico sul sito internet [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it), nonche' presso gli sportelli di banche, Poste Italiane S.p.A. e agenti della riscossione.

1.3 I soggetti titolari di partita IVA, ai sensi dell'art. 37, comma 49, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, presentano il modello di pagamento "F24 Versamenti con elementi identificativi" esclusivamente con modalita' telematiche, direttamente o attraverso gli intermediari abilitati, utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate e del sistema bancario e postale.

1.4 I soggetti non titolari di partita IVA, ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettera c), del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per i versamenti di importo pari o inferiore a 1.000,00 euro, oltre alle modalita' telematiche di pagamento di cui al punto 1.3, possono presentare il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi",

anche presso gli sportelli delle banche, delle Poste Italiane S.p.A. e degli agenti della riscossione.

1.5 Il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" precompilato dal sistema informativo della Direzione Generale per la lotta alla contraffazione - UIBM del Ministero dello sviluppo economico puo' essere presentato in ogni caso, oltreche' con le modalita' telematiche di pagamento di cui al punto 1.3, presso gli sportelli delle banche, delle Poste Italiane S.p.A. e degli agenti della riscossione.

## **2. Estensione dell'utilizzo del modello di versamento "F24 Enti pubblici".**

2.1 Gli enti pubblici di cui ai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 novembre 2007 e del 23 marzo 2009, effettuano il versamento dei diritti di cui al precedente punto 1.1 mediante il modello "F24 Enti pubblici", approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 giugno 2013.

2.2 Il modello "F24 Enti pubblici" deve essere inviato esclusivamente con modalita' telematiche, utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, secondo le disposizioni contenute nei citati provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 novembre 2007 e del 23 marzo 2009, ai quali si rimanda per quanto non disciplinato dal presente provvedimento.

## **3. Disposizioni finali.**

3.1 Le disposizioni del presente provvedimento si applicano a partire dalla data fissata per l'avvio del nuovo deposito telematico con il decreto del Direttore Generale per la lotta alla contraffazione - UIBM del Ministero dello sviluppo economico, previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 21 marzo 2013.

3.2 Ai fini dell'emanazione da parte dell'Agenzia delle entrate della risoluzione istitutiva dei codici da utilizzare per i versamenti di cui al presente provvedimento, la Direzione Generale per la lotta alla contraffazione - UIBM del Ministero dello sviluppo economico, comunica all'Agenzia delle entrate la data di cui al punto 3.1.

3.3 Per i versamenti di cui al presente provvedimento e' rilasciata ordinaria ricevuta attestante l'esito dell'operazione di pagamento effettuata.

3.4 Per ciascuna formalita' di deposito o rinnovo dei titoli di proprieta' industriale, il sistema informativo della Direzione Generale per la lotta alla contraffazione - UIBM del Ministero dello sviluppo economico, rilascia l'attestazione dell'avvenuto pagamento dei diritti e delle tasse di cui al presente provvedimento, con l'indicazione del numero del titolo, della data di versamento e del soggetto che ha eseguito il pagamento.

## **Motivazioni**

L'art. 1, comma 851, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono istituiti i diritti sui brevetti per invenzione industriale e per i modelli di utilita' e sulla registrazione dei disegni e modelli, nonche' i diritti di opposizione alla registrazione dei marchi di impresa.

In attuazione di tale previsione, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 2 aprile 2007, sono stati determinati i diritti da corrispondere per i titoli di proprieta' industriale e le relative modalita' di pagamento, che prevedono l'utilizzo di appositi conti correnti postali.

Il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 22 marzo 2013, nel sostituire integralmente l'art. 5 del citato decreto 2 aprile 2007, stabilisce che, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il Direttore Generale per la lotta alla contraffazione - UIBM del Ministero dello sviluppo economico, sono individuate le modalita' per consentire che i pagamenti dei diritti di cui trattasi avvengano esclusivamente secondo le modalita' previste dall'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero con il modello "F24 Enti pubblici", in base alle istruzioni stabilite con risoluzione della medesima Agenzia.

Il successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 ottobre 2014, prevede che, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il Direttore generale per la lotta alla contraffazione - UIBM del Ministero dello sviluppo economico, sono individuate altresì le modalita' per consentire che il pagamento delle tasse sulle concessioni governative sui marchi, di cui alla Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, avvenga esclusivamente secondo le modalita' previste dall'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero con il modello «F24 Enti pubblici», in base alle istruzioni stabilite con risoluzione della medesima Agenzia, in luogo dell'utilizzo del bollettino di conto corrente postale approvato con il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni del 5 maggio 1992.

Il presente provvedimento, pertanto, nel dare attuazione alle disposizioni sopra citate definisce le modalita' di versamento dei diritti relativi ai titoli della proprieta' industriale e delle tasse sulle concessioni governative sui marchi, prevedendo l'utilizzo del modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" e del modello "F24 Enti pubblici".

#### **Riferimenti normativi**

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lett. a); art. 73, comma 4);

Decreto del Ministro delle finanze del 28 dicembre 2000, concernente "Disposizioni recanti le modalita' di avvio delle agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'amministrazione finanziaria a norma degli articoli 73 e 74 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001;

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).

Disciplina normativa di riferimento

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641: "Disciplina delle tasse sulle concessioni governative", pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 11 novembre 1972;

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241: "Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 luglio 1997;

Decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 2 aprile 2007, recante "Determinazione dei diritti sui brevetti e sui modelli, in attuazione del comma 851, dell'art. 1, della L. 27 dicembre 2006, n. 296", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 6 aprile 2007;

Decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 22 marzo 2013, recante "Modalità di pagamento dei diritti relativi ai titoli di proprietà industriale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2013.

Decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 ottobre 2014, recante "Nuove modalità di pagamento dei diritti relativi ai titoli della proprietà industriale e delle altre imposte e tasse connesse alle diverse modalità di presentazione delle domande di concessione, registrazione e rinnovo dei predetti titoli", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2014.

Il presente provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 2014

Il direttore dell'Agenzia delle entrate  
*Orlandi*

Il direttore generale per la lotta alla contraffazione dell'Ufficio  
italiano brevetti e marchi  
*Gulino*

**Fonte:** Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato – Gazzetta Ufficiale italiana in formato digitale – Consultazione gratuita on-line.  
**Ricordiamo che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.**